CANTIERI TEATRALI VENEZIANI

Dorsoduro 2307 - 30123 VENEZIA

C.F. 90167300277

P. IVA 04670540279.

SDI USAL8PV

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CANTIERI TEATRALI VENEZIANI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "CANTIERI TEATRALI VENEZIANI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)".

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Dorsoduro 2307 nel comune di Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia e interpretazione dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 4
(Durata)

L'associazione ha durata fino al 31/12/2041. Con deliberazione dell'Assemblea degli associati è possibile prorogare la durata dell'Associazione.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare, svolgerà in via prevalente, ma non esclusiva, l'attività di interesse generale di cui all'Art. 5, lettera i) del CTS, come più oltre descritto in particolare, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Ha come scopo:

- la valorizzazione le attività culturali nate in ambienti universitari, accademici e nelle scuole di teatro, nazionali e internazionali;
- la produzione di spettacoli dal vivo di teatro, danza e musica, anche attraverso la costituzione di compagnie;
- l'ideazione, l'organizzazione, la realizzazione e la promozione di Festival;
- la promozione e l'organizzazione di laboratori teatrali, seminari e corsi di teatro, nonché tirocini;
- l'ideazione, la produzione, la distribuzione e la proiezione di video, lungometraggi, cortometraggi e documentari;
- la promozione della cultura teatrale nelle scuole e nella società;
- la gestione di spazi teatrali, nonché la gestione di altri spazi non propriamente teatrali, al fine di realizzare l'oggetto sociale;
- lo studio di materiali storici e di archivio, la realizzazione di inchieste ed interviste e quant'altro ritenuto utile alla realizzazione di testi teatrali, brani e composizioni musicali, soggetti cinematografici, radiofonici e televisivi;
- la produzione e la pubblicazione di materiali digitali e cartacei inerenti all'attività dell'associazione, anche attraverso l'utilizzo del web;
- la promozione delle proprie attività attraverso tutti i canali di informazione.

L'associazione promuove inoltre l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza e le pari opportunità, ripudia ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per causa di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizioni di marginalità sociale. Si propone di favorire lo sviluppo di iniziative destinate alla formazione artistico-culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibili.

A titolo esemplificativo e non esaustivo o limitativo, esplica la sua attività prevalente nei settori della cultura, delle arti, delle varie forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione ad essi connessa mediante l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6
(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche o le Aps che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

La domanda per diventare socio può essere inviata da persone fisiche o Aps se già conosciute dall'associazione o da almeno n. 2 soci o se hanno svolto per almeno 1 anno attività di volontariato in favore dell'associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4. del CTS.

Coloro che prestano attività di volontariato a favore dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS. I volontari devono risultare da apposito registro presso cui devono essere iscritti a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 9
(Perdita e decadenza della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

La qualità di associato decade per mancato versamento della quota associativa annuale.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, whatsapp e simili, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea in seduta Ordinaria:

- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- procede alla loro integrazione nel caso in cui per esclusione/dimissione venga meno il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori, o altro organo di controllo, e non sia stato possibile integrarli con i primi dei non eletti all'ultima Assemblea elettiva;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- denuncia i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del C.T.S.;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le eventuali quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;

- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Francesco Gerardi

Leonia Quarta

Rachele Cominella

Delfina Pevere

Chiara Testolin

Alessandra Tirel

Zanzorzi Zancopè

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA

CANTIERI TEATRALI VENEZIANI

1. L'anno 2014, il giorno 12 del mese di maggio, in Venezia - Castello 6162, i sottoscritti signori:

- Nome FRANCESCO Cognome GERARDI, nato a PISA il 12/07/1975, residente in PISA, via PUTIGNANO 399, CF. GRR FNC 75L12G702K;

- Nome MARTINA Cognome DI IULIO, nato a VENEZIA MESTRE il 20/07/1989 residente in VENEZIA MESTRE, via VINCENZO MONTI, 14 CF. DLI MTN 89L60L736F;

- Nome EMMA Cognome SOLETTI, nato a ARZIGNANO (VI) il 18/12/1990 residente in VICENZA, via CORSO PADOVA 56 CF. SLTMME90T58A459J

- Nome LEONIA Cognome QUARTA, nato a VENEZIA il 16/12/1985, residente in MOGLIANO VENETO, via BALBINELO 84E, CF. QRTLNE85T56L736U;

- Nome LAURA Cognome ZOLLO, nato a VENEZIA MESTRE il 16/09/'89., residente in VENEZIA MESTRE., via GALUPPI 41, CF. ZLLLRA89P56L736Y;

- Nome BEATRICE Cognome DONA, nato a VENEZIA il 15/12/1988, residente in MESTRE, via LIGABUE 2a, CF. DNOBRC88T55L736R;

- Nome FRANCESCO Cognome BIANCHI, nato a COLLEFERRO (RM) il 28/07/1989, residente in CAVE (RM), via LUIGI ARIOLA 30, CAVE 00033 CF. BNCFNC89L28C858N;

- Nome FRANCESCO Cognome LANFRANCHI, nato a MANTOVA il 19/06/1989, residente in SAN GIORGIO (MN), via CASELLE 2/G, CF. LNFFNC89H19E897R;

- Nome CAMILLA Cognome CARNIELLO, nato a PADOVA il 10/08/1993 residente in MESTRINO (PD), via MILANO 18, CF. CRNCLL93M50G224Z;

- Nome LAURA Cognome CALLEGARO, nato a MIRANO il 27/05/1994, residente in CALTANA - VE -, via DE GASPERI 3/A CF. CLLLRA94E67F241G;

- Nome LUCA Cognome GIOMBI, nato a SASSOCORVARO il 30/06/1988, residente in PESARO (PU), via F. PETRARCA n° 42, CF. GMBLCU88H30I459Y;

- Nome GIOVANNA Cognome POZZATO, nato a TRIESTE il 13/08/1989, residente in TRIESTE, via BELPOGGIO n°1, CF. PZZGNN89M53L424X;

- Nome FEDERICA Cognome CECCO, nato a MILANO il 25/07/1989, residente in ANDALO (TN), via FONO n°15, CF. CCCFRC89L65F205X;

- Nome MATTEO Cognome LELLI, nato a MONTEBELLUNA (TV) il 06/02/1990 residente in MONTEBELLUNA (TV) via MONTE FONTANA SECCA 15 CF. LLLMTT90B06F443V;

- Nome MARTINO Cognome ZABEO, nato a DOLO (VE) il 01/09/1989 residente in PIANIGA (VE), via D.S. FERRONATO, 24 CF. ZBAMTN89P01D325Q;

- Nome CARLO ALBERTO Cognome GIORDAN, nato a MIRANO il 27/11/1988 residente in CALTANA (VE), via PEPE 2/A CF. GRDCLL88S27F241Y;

- Nome GIACOMO Cognome TEMPESTA, nato a CAMPOSAMPIERO il 21/11/89, residente in VENEZIA, via CASTELLO 3710 CF. TMPGCM89S21B563M;

- Nome TEA Cognome DE LOTTO, nato a Pieve di Cadore il 8/03/1990 residente in AURONZO DI CADORE, via RIVA DA CORTE 8 CF. DLTTEA90C48G642J;

- Nome IPPOLITA Cognome SIGNORELLI, nato a PADOVA il 22/06/1991 residente in PADOVA, via ISTRIA 64 CF. SGNPLT91H67G224E;

- Nome COSTANZA Cognome VITA FINZI, nato a FERRARA il 27/2/1990 residente in FERRARA, via BORGOVADO 8, CF. VTFCTN90B67D548Y;

- Nome IRENE Cognome SILVESTRI, nato a MESTRE - VE il 24/11/1989, residente in SPINEA, via TIEPOLO 37, CF. SLVRNI89S61L736O;

- Nome EDOARDO Cognome LAZZARI, nato a LECCE il 10/01/1991 residente in LECCE, via DEMI GIRAVOLTE 38 CF. LZZDRD91A10E506T;

- Nome JACOPO Cognome DAVID, nato a MONTEBELLUNA-TV il 20/08/1988 residente in TREVIGNANO (TV) via VILLAGGIO MONICA 28 CF. DVDJCP88M20F443H;

convengono e deliberano di costituire un'Associazione denominata **CANTIERI TEATRALI VENEZIANI.**

2. La **sede** dell'Associazione è stabilita in VIA VINCENZO MONTI 14 VENEZIA

3. I soci approvano e dichiarano di accettare **lo statuto** dell'Associazione, che viene **allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.**

4. I soci fondatori, che costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi, riuniti in assemblea eleggono alla carica di Presidente il signor FRANCESCO GERARDI, il quale dichiara di accettare la carica. Gli stessi eleggono come componenti del Comitato

Organizzatore i signori LEONIA QUARTA, LAURA ZOLLO, BEATRICE DONA', FRANCESCO BIANCHI

i quali dichiarano di accettare l'incarico.
Il Presidente nomina alla carica di Vicepresidente il signor/la signora MARTINA DI LUCIO e alla carica di Tesoriere il signor/la signora EMMA SOLETTI i/le quali dichiarano di accettare le cariche.

5. Il Comitato Organizzatore, così composto, assegna ai propri componenti i seguenti ruoli di incarico:

- Responsabile Organizzativo a LEONIA QUARTA;

- Responsabile Tecnico a LAURA ZOLLO;
- Responsabile della Comunicazione a BEATRICE DONA';
- Responsabile delle Produzioni Studentesche a FRANCESCO BIANCHI;

FIRME

1. 9. 17.
2. 10. 18.
3. 11. 19.
4. 12 Giovanna Donato 20.
5. 13 Federica Lecca 21.
6. 14. 22.
7. 15. 23.
8. 16.

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Venezia - Ufficio territoriale di Venezia 1

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1
SERIE 3 - ATTI PRIVATI

Reg. il 12 MAG 2014 al N. 1782

Liquidati Euro 200,00

IL DIRETTORE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Egon Sanin

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL FUNZIONARIO
Donatella PACE

Venezia, 12/05/2014

8. ....

9. ....

10. ....

11. ....

12. ....

20. ....

21. ....

22. ....

23. ....

Venezia, 12/05/2014

COMPENSI

FORNITORE	CAUSALE	DATA ASSEGNAZIONE INCARICO	COMPENSO ANNUO
David Angeli	Responsabile Comunicazione e Direttore Artistico	Scrittura Privata Del 01/05/2025	€ 1.000,00
Leonia Quarta	Responsabile Organizzazione	Scrittura Privata Del 01/05/2025	€ 1.000,00
Nicole Spina	Assistente Responsabile Organizzazione	Scrittura Privata Del 01/05/2025	€ 1.000,00
Francesco Lughi	Project Manager	Scrittura Privata Del 01/05/2025	€ 1.000,00
Beatrice Donà	Social Media Manager	Scrittura Privata Del 01/05/2025	€ 1.000,00
Martina di Iulio	Web Manager	Scrittura Privata Del 01/05/2025	€ 800,00
Costanza Maria Betti	Responsabile Reportage	Scrittura Privata Del 01/05/2025	€ 400,00
Jacopo Scarpis	Fonico	Scrittura Privata Del 01/05/2025	€ 800,00
Alessandra Tirel	Assistente Responsabile Allestimento	Scrittura Privata Del 01/05/2025	€ 1.000,00

CONTRIBUTI PUBBLICI

FORNITORE	CAUSALE	DATA DI INCASSO	IMPORTO
Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni	Contributo per la realizzazione del festival teatrale venice open stage inserito allinterno del progetto palcoscenici metropolitani 2025	03/07/2025	€ 19.800,00
Vela S.p.A	donazione per Venice Open Stage 2025	01/09/2025	€ 2.500,00
Regione Veneto	Concessione contributo L.R. n. 49/1978 - Esercizio finanziario 2024. Venice Open Stage - Rising Theatre Festival.	27/08/25	€ 6.494,40
Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni	Contributo per la realizzazione del festival teatrale venice open stage inserito allinterno del progetto palcoscenici metropolitani 2025	30/10/2025	€ 4.950,00
Regione Veneto	Concessione contributo L.R. n. 49/1978 - Esercizio finanziario 2025. Venice Open Stage - Rising Theatre Festival.	01/12/2025	€ 9.020,00

CONSIGLIO DIRETTIVO

NOME	TITOLO	NOMINATO DAL VERBALE DEL	COMPENSO
David Angeli	Presidente	27/10/2025	€ 0,00
Francesco Lughi	Vicepresidente	27/10/2025	€ 0,00
Chiara Testolin	Tesoriere	27/10/25	€ 0,00
Gianni De Michelis	Consigliere	27/10/2025	€ 0,00
Giorgio Formica	Consigliere	27/10/2025	€ 0,00
Anna Guerriero	Consigliere	27/10/2025	€ 0,00
Nicole Spina	Consigliere	27/10/2025	€ 0,00